



**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 10 – BAGNOLI, FUORIGROTTA**  
**U.O. Attività Tecniche**  
**ORDINANZA DIRIGENZIALE**  
**N. 31 DEL 19-06-2024**

**OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade della Municipalità 10 per esigenze legate allo svolgimento dell'evento canoro dell'artista "Geolier" (21-22-23 giugno 2024) e dell'artista "Nino D'Angelo" (29 giugno 2024) presso lo Stadio Maradona**

**IL DIRETTORE**

Premesso che:

- vista la nota Cat. A.4/Gabinetto – O.P. del 17/06/2024 della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto avente a oggetto: Napoli – Stadio D. A. Maradona – 21 22 e 23 giugno 2024 – concerto "Geolier" – 29 giugno 2024 concerto "Nino D'Angelo" - richiesta provvedimenti;
- ai fini dello svolgimento dell'evento in questione, tra i provvedimenti di cui si richiede attuazione rientrano, con parere favorevole del comandante dell'Unità Operativa Fuorigrotta della Polizia Locale, l'istituzione del divieto di transito in largo Barsanti e Matteucci a partire dalla rotatoria di viale Marconi, nonché l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e la conseguente revoca degli eventuali parcheggi riservati, nonché delle aree di sosta a pagamento senza custodia (c.d. strisce blu) nelle seguenti strade, su tutta la carreggiata ambo i sensi di marcia: via G.B. Marino, l'ungo il tratto compreso tra piazzale Tecchio e via Leopardi; via Galeota, dall'intersezione con via Marino all'intersezione con via Tansillo; via Jacopo de Gennaro dall'intersezione con via Marino all'intersezione con piazzale D'Annunzio; via Tansillo, dall'intersezione con via Galeota all'intersezione con via Jacopo de Gennaro; viale Marconi; piazzale D'Annunzio; largo Barsanti e Matteucci;
- sentito e in accordo con il Maggiore A. Marraffino della Polizia Locale - è stato ritenuto opportuno adottare il dispositivo riportato nella parte ordinativa del presente atto, come richiesto dall'Ufficio di Gabinetto della Questura di Napoli;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## ORDINA

**Istituire un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade della Municipalità 10 per esigenze legate allo svolgimento dell'evento canoro dell'artista "Geolier" (21-22-23 giugno 2024) e dell'artista "Nino D'Angelo" (29 giugno 2024) presso lo Stadio Maradona, come di seguito specificato:**

**- dalle ore 7:00 fino a cessate esigenze, che verranno valutate dall'Autorità di P.S., di venerdì 21 giugno 2024, di sabato 22 giugno 2024, di domenica 23 giugno 2024, e di sabato 29 giugno 2024, il divieto di transito in largo Barsanti e Matteucci a partire dalla rotatoria di viale Marconi;**

**- dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze che verranno valutate dall'Autorità di P.S., di venerdì 21 giugno 2024, di sabato 22 giugno 2024, di domenica 23 giugno 2024, e di sabato 29 giugno 2024, il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (c.d. strisce blu) su tutta la carreggiata ambo i sensi di marcia lungo le strade come di seguito indicate:**

- **via G.B. Marino, lungo il tratto compreso tra piazzale Tecchio e via Leopardi;**
- **via Galeota, dall'intersezione con via Marino all'intersezione con via Tansillo;**
- **via Jacopo de Gennaro dall'intersezione con via Marino all'intersezione con piazzale D'Annunzio;**
- **via Tansillo, dall'intersezione con via Galeota all'intersezione con via Jacopo de Gennaro;**
- **viale Marconi;**
- **piazzale D'Annunzio;**
- **largo Barsanti e Matteucci.**

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare gli opportuni accorgimenti in caso di necessità, nonché a modificare l'attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico veicolare/pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da  
Il Direttore della Municipalità 10  
*Dott. Luigi Loffredo*

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*